

EQUILIBRIO TRA DONNE E UOMINI NEI CONSIGLI REGIONALI

La legge approvata il 3 febbraio 2016 si pone in linea di continuità con una serie di provvedimenti varati dal Parlamento nelle ultime due legislature e volti a favorire l'equilibrio di genere all'interno delle Assemblee elettive.

In questo caso l'attenzione è diretta all'elezione dei Consigli regionali. La necessità di un intervento sul livello regionale della rappresentanza emerge dalla constatazione che in tale ambito la presenza femminile si colloca intorno al 18 per cento, contro il 31 per cento del livello nazionale e la media europea del 32 per cento. Siamo lontani dalla "soglia critica" del 40% (la percentuale al di sotto della quale non è possibile percepire una "presenza di genere" nelle pratiche politiche) ¹.

Escluse le esperienze dell'Emilia Romagna (34,7 per cento), della Toscana (27,5 per cento) e del Piemonte (26 per cento), tutte le altre Regioni faticano a raggiungere una presenza femminile che copra almeno un quarto del Consiglio. Alcune Regioni si collocano al di sotto del 10 per cento: la Sardegna si attesta intorno al 7 per cento, l'Abruzzo al 3,4 per cento, la Calabria al 3,3 per cento. Dobbiamo inoltre ricordare che nelle ultime elezioni in Basilicata non è stata eletta nessuna donna.

Si tratta di numeri che palesano la necessità di rimuovere gli ostacoli che impediscono alle donne di prendere parte alla competizione politica, tanto più che il problema della presenza femminile nei Consigli regionali potrebbe incidere negativamente sull'equilibrio di genere del nuovo Senato, che – se l'iter della riforma costituzionale andrà a buon fine – dovrebbe essere eletto e composto dai membri delle Assemblee legislative regionali. La scarsa presenza femminile nelle Assemblee legislative regionali rischia pertanto di riflettersi nella nuova Camera della Regioni.

Per una lettura più analitica e dettagliata del provvedimento, A.C. 3297 "Modifica all'articolo 4 della legge 2 luglio 2004, n. 165, recante disposizioni volte a garantire l'equilibrio nella rappresentanza tra donne e uomini nei consigli regionali", già approvato dal Senato, si rinvia [ai lavori parlamentari](#) e ai [dossier](#) di approfondimento della Camera dei deputati.

CONTENUTO

La norma approvata interviene sulla legge n. 165 del 2 luglio 2004 che stabilisce i principi fondamentali cui le regioni devono attenersi nella disciplina del proprio sistema elettorale. In particolare, è modificata la lettera c-bis) dell'art. 4, co. 1, che prevede tra i suddetti principi la «promozione della parità tra uomini e donne nell'accesso alle cariche elettive attraverso la predisposizione di misure che permettano di incentivare l'accesso del genere sottorappresentato alle cariche elettive».

In luogo del mero rinvio alle misure di incentivo, la nuova formulazione indica le **specifiche misure** da adottare ai fini della «promozione delle pari opportunità» tra donne

¹ D. Dahlerup, *Using Quotas to Increase Women's Political Representation, in International IDEA, Women in Parliament. Beyond Numbers*, 1998.

e uomini, declinandole sulla base dei diversi sistemi elettorali adottabili a livello regionale. Il testo prevede **tre ipotesi** con riferimento alle liste con preferenze, alle liste bloccate e ai collegi uninominali.

La prima ipotesi è quella relativa alla possibilità che la legge elettorale preveda l'**espressione di preferenze**. In questo caso, in ciascuna lista i candidati dovranno essere presenti in modo tale che quelli dello **stesso sesso non eccedano il 60 per cento** del totale e sia consentita l'espressione di **almeno due preferenze**, di cui una riservata a un candidato di sesso diverso, **pena l'annullamento delle preferenze successive alla prima**.

La seconda ipotesi è quella che si applica nel caso di **liste bloccate**. In questa circostanza, la legge elettorale dovrà disporre l'alternanza tra candidati di sesso diverso, in modo tale che i candidati di un sesso non eccedano il 60 per cento del totale.

Infine, la terza ipotesi si applica qualora siano previsti **collegi uninominali**. La legge elettorale in questo caso provvederà a disporre **l'equilibrio tra candidature presentate col medesimo simbolo** in modo tale che i candidati di un sesso non eccedano il 60 per cento del totale. Nessun sistema elettorale adottato in Italia prevede allo stato collegi uninominali.

Queste disposizioni non si applicano alle Regioni a statuto speciale, che pure, in base alla legge costituzionale n. 2 del 2001, hanno l'obbligo di promuovere la parità di genere per l'accesso alle consultazioni elettorali.

PRESENZA DELLE DONNE NEI CONSIGLI DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME				
	<i>donne</i>	<i>uomini</i>	<i>totale</i>	<i>% donne</i>
EMILIA ROMAGNA	17	32	49	34,7
TOSCANA	11	29	40	27,5
PIEMONTE	13	37	50	26,0
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO	8	27	35	22,9
VENETO	11	39	50	22,0
CAMPANIA	11	39	50	22,0
MARCHE	6	24	30	20,0
LAZIO	10	40	50	20,0
LOMBARDIA	15	64	79	19,0
FRIULI VENEZIA GIULIA	9	39	48	18,0
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	6	29	35	17,0
SICILIA	15	74	89	16,9
LIGURIA	5	25	30	16,7
UMBRIA	3	17	20	15,0
MOLISE	3	17	20	15,0
VALLE D'AOSTA	5	29	34	14,7
PUGLIA	5	45	50	10,0
SARDEGNA	4	55	59	6,8
ABRUZZO	1	28	29	3,4
CALABRIA	1	29	30	3,3
BASILICATA	0	20	20	0
Totale	159	738	897	17,7

Fonte: Dossier Camera 346/2015

Post scriptum

PRIMA LETTURA SENATO

AS 1556

[iter](#)

PRIMA LETTURA CAMERA

AC 3297

[iter](#)

[Legge n. 20 del 15 febbraio 2016](#)

Modifica all'articolo 4 della legge 2 luglio 2004, n. 165, recante disposizioni volte a garantire l'equilibrio nella rappresentanza tra donne e uomini nei consigli regionali

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 46 del 25 febbraio 2016